



**COMUNITA' MONTANA VALLO DI DIANO**  
**COMUNE DI SANZA**  
Provincia di Salerno



**PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DI LAVORI "INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DELL'ACCESSIBILITÀ AL MONTE CERVATI" CUP: G47H19001140002 CIG: 8410632118**

**QUESITO 4**

In riferimento alla qualificazione obbligatoria della categoria OS24 si evidenzia che la stessa non rientra tra le categorie superspecialistiche c.d. S.I.O.S. ben definite dal Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 per le quali è obbligatorio il possesso in proprio del requisito. La categoria OS24 fa parte delle **categorie a qualificazione obbligatoria** che, se superano il 10% dell'importo complessivo dei lavori o 150.000 euro e fanno parte delle scorporabili, non possono essere eseguite dall'impresa affidataria se sprovvista di tale categoria, ma devono essere subappaltate ad imprese qualificate.

La categoria OS24 non rientra tra le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, inoltre nella gara in questione le lavorazioni ascritte alla predetta categoria sono inferiori al 10% dell'importo a base di appalto (4,50%), pertanto, non trattandosi di lavori ai quali fa riferimento l'art.89, comma 11, del codice (S.I.O.S.) dovrebbe essere consentito il subappalto per intero di detta categoria purché rientrante nel 40% dell'importo di contratto della intera opera e sempre che l'operatore economico con la propria qualificazione della categoria prevalente riesca a coprire anche l'importo oggetto di subappalto.

Dalla lettura della FAQ n.1 l'orientamento della stazione appaltante sembra essere diverso anche se la risposta indica la facoltà di subappaltare entro il 40% del contratto, nella fattispecie tutte le lavorazioni attinenti la OS24 rientrerebbero sicuramente nel 40% del contratto. In ultimo nelle citate alla faq n.1 si fa riferimento al paragrafo 9 del disciplinare relativamente al divieto di subappalto necessario che a sua volta dovrebbe essere riferito sempre alle lavorazioni di cui all'art.89 comma 11 del codice (S.I.O.S.).

Per quanto sopra si chiedono ulteriori chiarimenti in merito e in particolare se alla procedura di gara, di che trattasi, si può partecipare con il possesso di attestazione SOA per la categoria OG 3 classifica V che copre l'intero appalto.

**RISPOSTA 4**

In relazione a quanto evidenziato il quesito afferisce l'operatività del subappalto cd. "necessario" (o qualificante) a seguito del D.Lgs. 50/2016.

A riguardo si precisa che il "sub-appalto necessario", previsto in vigenza del decreto legislativo n.163/2006 (art. 118), non trova espresse disposizioni regolative nel decreto legislativo n°50/2016 (*Sentenza Consiglio di Stato 10 giugno 2020, n. 3702*). In ordine alla sua operatività la giurisprudenza è contrastante.

Nella consapevolezza di detta incertezza interpretativa con la *lex-specialis*, prudenzialmente ed in maniera chiara ed inequivocabile per tutti gli O.E., non è consentito il "sub-appalto necessario" senza con ciò limitare in alcun modo la partecipazione. Infatti, sussistono altri moduli organizzativi (avvalimento, RTI) che al contempo oltre a garantire la partecipazione garantiscono anche il controllo amministrativo sin dalle fasi preliminari dell'appalto.

Padula, 24/09/2020

Il Responsabile della CUC  
f.to Dott. Beniamino Curcio